

INAIL

LA DISCIPLINA DELL'INFORTUNIO SUL LAVORO DA COVID-19

L'ISTRUTTORIA MEDICO-LEGALE

Dott.ssa Maria Teresa COVELLI

Dott. Massimo PAOLI

Dott.ssa Emilia VANNI

SOVRINTENDENZA SANITARIA REGIONALE

FIRENZE, 13 aprile 2021

- L'infortunio sul lavoro: la causa violenta e l'occasione di lavoro
- La malattia infortunio
- L'istruttoria del caso: notizie e documenti necessari

- Misure per il contenimento della diffusione del COVID nei luoghi di lavoro
- Il rientro al lavoro al termine della malattia-infortunio

- Il progetto di riabilitazione multiassiale degli infortunati da Covid-19

L'INFORTUNIO SUL LAVORO

Evento occorso al lavoratore per **causa violenta** in **occasione di lavoro**

CAUSA VIOLENTA: causa che agisce con azione **rapida, concentrata** nel tempo, **esterna** all'organismo

OCCASIONE DI LAVORO: rapporto diretto o indiretto di **causa-effetto** con lo svolgimento del lavoro

LA MALATTIA INFORTUNIO

Fenomeno morboso riconducibile a **fattori microbici e virali** penetrati nell'organismo in **occasione lavorativa**

Riferimenti legislativi:

- ❑ Art.2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 T.U.
- ❑ Sentenza n. 3090 Suprema Corte del 13 marzo 1992

CAUSA VIRULENTA = CAUSA VIOLENTA

L'ISTRUTTORIA DEL CASO

CERTIFICATO MEDICO (Art. 53 DPR 1124/1965)

Dati anagrafici completi del lavoratore
Dati del datore di lavoro
Data dell'evento/contagio
Data di astensione dal lavoro

DENUNCIA DEL DATORE DI LAVORO

Da redigere anche in assenza di certezza del contagio in ambito lavorativo

Il giudizio di indennizzabilità del caso è di esclusiva competenza medica

L'ISTRUTTORIA DEL CASO

DENUNCIA DEL DATORE DI LAVORO

Requisiti utili:

- Modalità di svolgimento dell'attività di lavoro
- Mansioni operative
- Utilizzo di misure di protezione/DPI
- Contiguità di contagio (nello stesso reparto di lavoro o in reparti vicini)
- Numero di telefono dell'assistito se disponibile

SEZIONE DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO

DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO:
In che modo è avvenuto l'infortunio?
COVID 19

IN PARTICOLARE:
Dove è avvenuto l'infortunio?
COVID 19

Che tipo di lavorazione stava svolgendo?
COVID 19

Era il suo lavoro consueto? SI NO

Al momento dell'infortunio che cosa stava facendo in particolare il lavoratore?
COVID 19

Che cosa è successo di imprevisto per cui è avvenuto l'infortunio?
COVID 19

In conseguenza di ciò che cosa è avvenuto?
COVID 19

Se l'infortunio è avvenuto per caduta dall'alto, indicare l'altezza in metri

Natura della lesione
COVID 19

Sede della lesione
COVID 19

DATI PER L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA (art. 54 d.p.r. 1124/65):
 Le informazioni relative ai campi non compilati non sono disponibili

La lesione ha provocato la morte? SI NO Sembra poterla provocare? SI NO

Sembra poter provocare un'inabilità permanente assoluta o parziale? SI NO Quanti giorni si presume che possa durare l'inabilità temporanea al lavoro?

Entro quanti giorni si ritiene che sia possibile conoscere l'esito definitivo?

Altre persone rimaste lese nel medesimo infortunio:

La comunicazione della Direzione Territoriale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro circa la data e il luogo dell'inchiesta di cui all'art. 57 d.p.r. n. 1124/65 deve essere inviata al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti (indicare nome, cognome, residenza)

L'ISTRUTTORIA DEL CASO

IL GIUDIZIO CONCLUSIVO DEL MEDICO INAIL

Positivo, con erogazione delle prestazioni

- Inabilità temporanea
- Riabilitazione
- Postumi permanenti

Negativo, con segnalazione del caso all'INPS

- La causa violenta
- L'occasione di lavoro
- L'istruttoria medico-legale: notizie e documenti necessari

- Misure per il contenimento della diffusione del COVID nei luoghi di lavoro
- Il rientro al lavoro al termine della malattia-infortunio

- Il progetto di riabilitazione multiassiale per gli infortunati da Covid-19

Misure per il Contenimento della diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro Compiti del Datore di Lavoro (DL)

- Il DATORE DI LAVORO è il titolare della tutela della Salute dei propri dipendenti attraverso la Governance del rischio (Testo Unico 81/2008, Revisione Novembre 2020)
- In materia di contenimento del contagio e diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro, il DL ha l'OBBLIGO di applicare le misure previste dal « Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, del 06.04.2021».
- Applicate le disposizioni di cui al Protocollo condiviso, il DL esegue la valutazione del rischio allo scopo di accertare eventuale rischio residuo presente in specifici profili di mansioni di lavoro, così da poter integrare le misure già applicate con ulteriori interventi preventivi.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 Allegato 12 al DPCM 03/11/2020

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Questo protocollo, integralmente ripreso come allegato al citato DPCM, era stato formalizzato il 24 aprile 2020

Il campo di applicazione del protocollo è costituito dagli:

AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 Allegato 12 al DPCM 03/11/2020

RIENTRO AL LAVORO:

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

INAIL: PARERE DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO DEL 23/03/21 Infortuni COVID. Durata Inabilità Temporanea Assoluta (I.T.A.) nei casi positivi a lungo termine

« Il periodo di inabilità temporanea assoluta dei casi positivi a lungo termine deve essere esteso all'intervallo di tempo necessario al rilascio della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, in coerenza con il *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali* del 24 aprile 2020, attualmente in vigore.

Infatti in assenza della citata certificazione, il medico competente non può effettuare la visita medica finalizzata al reintegro progressivo del lavoratore dopo l'infezione e, conseguentemente, rilasciare il giudizio di idoneità lavorativa »

il Direttore Centrale Rapporto Assicurativo

Dott. Agatino Cariola

- La causa violenta
- L'occasione di lavoro
- L'istruttoria medico-legale: notizie e documenti necessari

- Misure per il contenimento della diffusione del COVID nei luoghi di lavoro
- Il rientro al lavoro al termine della malattia-infortunio

- Il progetto di riabilitazione multiassiale per gli infortunati da Covid-19

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

L'Inail eroga prestazioni sanitarie e socio sanitarie:

- ✓ **ATTIVITÀ MEDICO-LEGALI.**
- ✓ **CURE AMBULATORIALI.**
- ✓ **CURE INTEGRATIVE RIABILITATIVE.**
- ✓ **ASSISTENZA PROTESICA.**
- ✓ **INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL REINSERIMENTO NELLA VITA DI RELAZIONE.**
- ✓ **DISPOSITIVI E INTERVENTI PER IL RECUPERO DELL'AUTONOMIA.**
- ✓ **SERVIZIO SOCIALE.**
- ✓ **INTERVENTI PER IL REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA**
ARTICOLO 1, COMMA 166, DELLA LEGGE DI STABILITÀ DEL 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190).

LA RIABILITAZIONE INAIL – Presupposti normativi

1- D. LGS. 81/2008 così come modificato dal **D. Lgs. 106/2009**

Art. 9, comma 4 prevede che l'Istituto possa erogare prestazioni riabilitative ***in regime non ospedaliero***

Art. 11, comma 5 bis prevede che l'Istituto debba garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a ***tutte le cure necessarie*** e che, a tal fine possa utilizzare servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate

2- **Accordo quadro** stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

LA RIABILITAZIONE INAIL – Prestazioni

Le prestazioni di riabilitazione non ospedaliera, anche in regime residenziale, rientranti nei **Livelli essenziali di assistenza (Lea)** sono **a carico dell'Istituto se erogate direttamente presso le proprie strutture.**



Sono sempre a carico dell'Inail le prestazioni di riabilitazione non ospedaliera ricomprese nei **Livelli integrativi di assistenza (Lia)** erogate sia in forma diretta che in forma indiretta.

LA RIABILITAZIONE MULTIASSIALE

Prestazione sanitaria innovativa per l'Istituto rivolta all'infortunato che ha superato l'infezione da Covid-19 con sequele di diversa natura, che necessitano di un **mirato e tempestivo** intervento riabilitativo degli apparati compromessi (multiassialità)


Intervento in **sinergia** ed **integrazione con il SSR**, ma anche di sussidiarietà quando non è garantita la tempestività necessaria

LA RIABILITAZIONE MULTIASSIALE

Pubblicazione di un bando per la **manifestazione d'interesse** da parte di strutture pubbliche e private del territorio

Le strutture interessate ad erogare queste prestazioni Inail devono garantire i **requisiti** professionali, tecnici, organizzativi e strutturali specificati negli avvisi regionali

Possibilità di una **riabilitazione differita** rispetto alla prima stabilizzazione



GRAZIE PER LA GENTILE
ATTENZIONE